



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/82/SR03/C2

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL MONITORAGGIO E LA CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DEI SALDI DI BILANCIO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L'ANNO 2017**

***Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato alla condivisione delle osservazioni di seguito indicate.

Governo e Regioni concordano che gli spazi finanziari disponibili e assegnati alle regioni a statuto ordinario per investimenti nell'anno 2017 sono pari a 500 milioni e che il profilo temporale previsto per gli investimenti nuovi e aggiuntivi dal comma 495 *bis*, così come introdotto dall'art.33 del Decreto-legge 50/2017, si intende come un profilo minimo di spesa per anno atteso che una accelerazione degli investimenti è auspicata. Pertanto le sanzioni di cui al comma 475 si applicano in caso del mancato raggiungimento del target.

Riguardo le disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa che, secondo l'art. 7, comma 4 ultimo periodo, del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 ("Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.") "*non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e ....*", si potrebbe utilizzare il meccanismo del "*saldo mobile*" già adottato dall'art. 25 del DL 50/2017 (tale norma, nell'inserire il comma 140-bis all'art. 1 della L. 232/2016 prevede che il saldo obiettivo della Regione può variare in aumento, in relazione e nella misura del mancato conseguimento parziale o totale della realizzazione nell'esercizio di investimenti nuovi e aggiuntivi richiesti).

La soluzione potrebbe essere quella di permettere la riduzione dell'avanzo di bilancio da realizzare nell'anno 2017 e successivi, in ipotesi di differenza positiva tra spese impegnate ed entrate accertate in argomento, nella misura pari alla differenza stessa e sempre nei limiti di un saldo finale non negativo tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 9 comma 1 della L. 243/2012. In questo modo si contempererebbero le esigenze di dare risposta agli interventi strategici e prioritari che hanno condotto il legislatore ad escludere dai vincoli finanziari delle regioni le risorse e le relative spese e di non apportare deroghe alla normativa rafforzata della L. 243/2012 alle voci di calcolo del saldo di bilancio della Regione.

Se fosse necessario, si propone la seguente norma:

*" Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo".*

### **Relazione illustrativa**

La norma consente di dare attuazione all'art. 5, comma 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall' articolo 7, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 il quale prevede che le disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e ....", senza derogare alla disciplina del pareggio prevista dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che non prevede la possibilità di escludere voci di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali valide ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, "può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", ovvero a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

In particolare, la norma evita che:

- a) gli accertamenti di entrata derivanti dal riversamento delle risorse residue nelle contabilità speciali in materia di protezione determinino un ampliamento della capacità spesa, imponendo l'obbligo di conseguire un saldo positivo pari all'importo di tali accertamenti al netto dei relativi impegni imputati all'esercizio 2017;
- b) gli impegni di spesa imputati agli esercizi successivi, correlati alle entrate accertate nel 2017 a seguito della chiusura delle contabilità speciali sopra indicate, determinino una compressione della capacità di spesa, attraverso la riduzione degli eventuali saldi positivi richiesti alle Regioni per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi entro l'esercizio 2020, la possibilità di ridurre l'eventuale saldo positivo è consentita entro tale esercizio.

### **Relazione tecnica**

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dalle Regioni per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

Roma, 6 luglio 2017